



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

SPECIALE Legge di Stabilità

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: SCADE AL 26 GENNAIO IL VERSAMENTO IMU PER I TERRENI "EX MONTANI"

Entro il 26 gennaio scade il termine per il versamento dell'Imu relativa ai terreni ubicati nei Comuni che, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, cessano di essere esenti dal tributo. Il versamento dell'imposta dovuta, originariamente previsto per il 16 dicembre 2014, visto il ritardo con il quale è stato pubblicato il decreto che individua i Comuni non più montani, è stato appunto posticipato al **26 gennaio 2015**.

I terreni agricoli esenti

Sin dal 1993 sono esenti dal tributo comunale maggiore (prima Ici, ora Imu) i terreni ricadenti nei Comuni cosiddetti "montani", individuati originariamente dalla Circolare n.9/93: in detto elenco erano presenti circa i due terzi dei Comuni italiani e non vi era alcuna differenziazione in ragione dell'utilizzo del terreno stesso.

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'Imu, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 c. 2 del DL 66/14. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

- i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine **superiore ai 600 metri**, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- i terreni agricoli posseduti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un'altitudine **compresa fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla base del medesimo elenco.

Conseguentemente, se l'altitudine del Comune è inferiore o uguale ai 280 metri, i terreni sono in ogni caso imponibili.

I contribuenti che possiedono terreni che in forza di tale previsione hanno perso il diritto all'esenzione, avrebbero dovuto procedere al versamento dell'Imu per l'anno 2014 in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014. Scadenza che però è stata prorogata dalla Legge di Stabilità per il 2015.

La proroga

Confermando quanto già previsto all'art.1, co.1 D.L. n.185/14 (non convertito), il comma 692 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (Imu), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto che ha rimodulato l'elenco dei Comuni montani, è **prorogato al 26 gennaio 2015**.

Detto comma regola anche le modalità di calcolo dell'imposta, visto che alcuni regolamenti potrebbero neppure aver disciplinato l'aliquota applicabile: nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art.13 co.6 D.L. n.201/11 (quindi lo 0,76%). A meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote, nel qual caso si utilizzeranno i parametri di calcolo approvati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Fossati Massimiliano